

## Codice penale svizzero

### Modifica del 3 ottobre 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 2 maggio 2001<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 2001<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### I

Il Codice penale svizzero<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 179quinquies*

Registrazioni  
non punibili

<sup>1</sup> Non è punibile né secondo l'articolo 179<sup>bis</sup> capoverso 1 né secondo l'articolo 179<sup>ter</sup> capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:

- a. registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
- b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

<sup>2</sup> All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 e 179<sup>ter</sup> capoverso 2.

<sup>1</sup> FF 2001 2328

<sup>2</sup> FF 2001 5225

<sup>3</sup> RS 311.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 14 ottobre 2003<sup>4</sup>

Termine di referendum: 22 gennaio 2004

<sup>4</sup> FF 2003 5773